




  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE QUINTA BIS**

La prima doglianza -integrante fattispecie di opposizione agli atti esecutivi, dacchè diretta a contestare la regolarità formale della procedura- si appalesa *prima facie*: a) per un verso, inammissibile poiché, concernente una pretesa nullità dell'atto di precetto, dedotta ampiamente elasso il termine - perentorio e a pena di decadenza- di venti giorni dalla notifica del precetto sancito dall'art.617, primo comma, c.p.c.; b) comunque infondata, dacchè, versandosi in ipotesi di espropriazione promossa per la soddisfazione di crediti fondiari, l'art.41, primo comma, del D.Lgs. 385/1993 esime il creditore dall'obbligo della notificazione del titolo esecutivo di formazione contrattuale.

Più diffuse argomentazioni meritano le contestazioni sulla esistenza ed entità del credito, qualificabili come ragioni di opposizione all'esecuzione.

Al riguardo, giova innanzitutto precisare l'oggetto e la finalità della presente deliberazione cautelare: la invocata sospensione della esecuzione può essere giustificata unicamente da un accertamento -condotto alla stregua di una cognizione sommaria e di una valutazione di mera verosimiglianza- della inesistenza della pretesa creditoria del precedente e non già da una verificata minore entità del credito da soddisfare, circostanza che legittimerebbe invece l'ulteriore corso della espropriazione incidendo soltanto sull'importo da assegnare al creditore in sede di distribuzione del ricavato della vendita.

In altri termini, e più precisamente, i rilievi di parte opponente, circoscritti alla legittimità ed alla debenza degli interessi contrattualmente previsti (e cioè a dire limitati ad un accessorio del credito, quale è tipicamente l'interesse) possono consentire la paralisi dell'azione esecutiva (intentata, si badi, anche e soprattutto per il recupero del capitale mutuato e non restituito; mancato pagamento di rate qui in alcun modo contestato) solo e soltanto qualora si dimostri che, per effetto dell'applicazione di un saggio di interesse usurario, il debitore mutuatario (in questa sede esecutato opponente) abbia



  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE QUINTA BIS

corrisposto all'istituto mutuante a titolo di interessi somme non dovute eccedenti l'importo delle rate scadute e non pagate (ovvero della sola porzione di capitale delle stesse, se la usurarietà connoti gli interessi corrispettivi), in guisa da rendere non più legittima la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del contratto e la pretesa del mutuante di ripetere l'intero capitale erogato (cioè anche gli importi per le rate non scadute).

Nella vicenda *de qua*, una asseverazione di tal fatta (pervero, nemmeno una allegazione compiuta e specifica) non si rinviene: parte ricorrente ha infatti svolto argomentazioni sulla legittimità della clausola interessi e della misura degli stessi senza tuttavia analiticamente esporre gli importi relativi alle rate correttamente restituite ed a quelle non pagate ed alla composizione di esse (in termini di quota capitale e quota interessi) nonché (e soprattutto) relativi agli interessi asseritamente illegittimi versati: invero, nemmeno la perizia stragiudiziale affollata al fascicolo di parte, ricca delle indispensabili indicazioni, limitandosi al mero assunto dell'usurarietà del tasso di interesse.

Solo per completezza argomentativa ed a confutazione dei rilievi illustrati nel ricorso in opposizione, osserva il giudicante che:

la clausola che prevede al corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale non rientra, secondo il consolidato orientamento della S.C., tra quelle che debbono essere approvate specificamente per iscritto, non avendo natura vessatoria (*ex plurimis*, Cass., 27 aprile 2006 n.9646; Cass., 9 luglio 2009 n.16124);

- alcun dubbio sussiste circa la determinatezza o determinabilità della clausola interessi: i saggi di interesse pattuiti (corrispettivo e moratorio) sono infatti chiaramente indicati nel contratto *de quo* in misura percentuale (4,80% per i corrispettivi; 4,80% maggiorato di due punti per i moratori), con

  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE QUINTA BIS**

previsione di possibile rinegoziazione (art.3 del mutuo) secondo parametri estrinseci ma prestabiliti e sufficientemente univoci.

Da ultimo, va rilevato come nella non cristallina esposizione operata nel ricorso introduttivo la dedotta usurarietà sembri concernere unicamente il saggio convenuto per gli interessi moratori (alcun appunto muovendosi infatti alla misura degli interessi corrispettivi); tuttavia, a questo Tribunale appare non intellegibile il criterio seguito dagli opposenti per quantificare nel 7,80% (e dunque oltre la soglia dell'usura) il tasso degli interessi moratori.

Al riguardo, pur volendo integrare l'apodittica affermazione contenuta nel ricorso con le argomentazioni della perizia stragiudiziale allegata, rimane pur sempre non comprensibile in qual modo siano state determinate le percentuali di incidenza di alcune voci, quali "commissione istruttoria erogazione", "commissione incasso rate" e "spese assicurazione incendio" (e cioè -si badi- senza prendere posizione sulla -questione controversa- inclusione di dette voci nel computo del tasso effettivo di interessi), percentuali che, ad un sommario esame, appaiono dati non corrispondenti alla realtà contrattuale: si consideri, ad esempio, le spese assicurazione incendio, stimate dal perito di parte opposenti nella misura di 0,518%, ammontano invece allo 0,00518%, in quanto pari ad euro 777,60 (art.2 mutuo) rispetto ad una somma mutuata di euro 150.000 (analoghe grossolane incongruenze riguardano la commissione incasso rate e la commissione istruttoria erogazione).

Ad ogni buon conto, e per dissipare ogni perplessità, la usurarietà del tasso di interessi moratori rimane esclusa in conseguenza della pattuizione della cd. "clausola di salvaguardia" nel mutuo in discorso: all'art.6 (rubricato interessi di mora) si prevede infatti, testualmente, che "la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art.2, comma quattro, della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di



**TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE QUINTA BIS**

*teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo*  
[sulla clausola di salvaguardia quale elemento che impedisce il superamento  
del tasso soglia, v., conforme, Tribunale Napoli, ord. 28 gennaio 2014].

Disattesa la richiesta di sospensione, la statuizione in ordine alle spese  
del sub procedimento di sospensione (pronuncia da rendere ad opera del  
giudice dell'esecuzione con il provvedimento che chiude la fase sommaria, sia  
in ipotesi di accoglimento che di rigetto della istanza di sospensione: *ex  
plurimis*, Cass., 24 ottobre 2011 n.22033) va confermata al principio della  
soccumbenza, operando la liquidazione delle spese come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;**

**Fissa termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione  
della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito  
sull'opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e  
del rito, ai sensi dell'art.516 e seguenti c.p.c..**

**Condanna gli opposenti, in solido tra loro, alla integrale refusione  
in favore della opposta BANCA S.p.A. delle spese afferenti il  
procedimento di sospensione, liquidate in complessivi euro 3.250, di cui  
50 per spese ed euro 3.200 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge  
se documentate con fattura e non detraibili dal creditore.**

**Manda la Cancelleria per le comunicazioni.**

Napoli, 27 maggio 2014.

**Il G.E.**

*Dott. Raffaele Rossi*

7 - 19 07 2014